



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

VERBALE N. 41 DEL 22.03.2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI 'SENZA FISSA DIMORA'.
ISTITUZIONE DI UN' AREA DI CIRCOLAZIONE TERRITORIALMENTE NON
ESISTENTE.

L'anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

1	CENTURELLI CORRADO	SINDACO	P
2	BUTTI ANTONIO	ASSESSORE	P
3	CARLI GIANNI ANDREA	ASSESSORE	P
4	MAFFEIS PARIDE	ASSESSORE	A
5	QUADRI ALBERTO	ASSESSORE	P
6	SALA GIANLUCA	ASSESSORE	P
7	VILLA GIAMBATTISTA	ASSESSORE	P
Totale Presenti			6
Totale Assenti			1
Totale Generale			7

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall'Assessore Antonio Butti ed allegata alla presente;

RITENUTA la stessa meritevole d'approvazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;

DATO ATTO che non necessita l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui all'articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno di spesa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all' art. 48;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell' art. 125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L);

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

COPIA

ORGANO: **Giunta Comunale**
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: SERVIZI DEMOGRAFICI
PROPONENTE: Assessore Antonio Butti
Proposta N. 56/2011

**OGGETTO: GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI 'SENZA FISSA DIMORA'.
ISTITUZIONE DI UN'AREA DI CIRCOLAZIONE TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE.**

PREMESSO CHE:

- dal combinato degli artt. 43 del codice civile, della legge 1228/1954 e 1 del D.P.R. 223/1989 si desume che la residenza e iscrizione anagrafica coincidono nel luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;
- il comma 38 dell'art. 3 della legge 15/07/2009 , n. 94 ha modificato il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 1228/1954, che così dispone:

“È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.

L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.

È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.

Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita.

Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopra indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno.

Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.”

RILEVATO che:

- con la modifica riportata in premessa, l'obiettivo del legislatore è quello di regolamentare mediante disposizioni più stringenti la fattispecie dei “senza fissa dimora”, delle persone cioè che non hanno un'abitazione tradizionale o non ce l'hanno per nulla,
- le novità della norma rispetto a quanto previsto dal legislatore del 1954 e rispetto a ciò che ha spiegato l'ISTAT nel 1992, sono due:

- a) il domicilio non può essere semplicemente eletto, ma deve sussistere “realmente”, tanto che il senza fissa dimora deve dare tutti gli elementi per definirlo;
- b) istituzione, tramite l’INA-SAIA del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora.

CONSIDERATO che:

- alcune categorie di cittadini non hanno legame preferenziale con alcun luogo determinato nel quale riconoscersi in maniera abituale (stabile) persone senza fissa dimora che, per loro natura, difettano dell’elemento tipico dell’accertamento della residenza e dell’abitualità della presenza (art. 43, comma 2 , del codice civile),
- ai fini dei diritti ed obblighi anagrafici per chi si trova in queste condizioni (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, barboni, senza tetto, altri la residenza si considera fissata nel Comune dove ha stabilito il domicilio (art. 2, comma 3 della legge anagrafica) che per il codice civile è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi (art. 43, comma 1);
- la legge 94/2009 confermando il punto precedente, ha stabilito anche che al momento della richiesta di iscrizione, la persona stessa è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio (elemento sostanziale di valutazione ai fini della iscrivibilità).

VISTO il punto 7 delle Avvertenze e note illustrative al regolamento anagrafico emanate dall’ISTAT nel 1992 nel quale si ravvisa l’opportunità di individuare in analogia a quanto viene effettuato durante il censimento della colazione, per i censiti senza tetto, una via comunale convenzionale ove poter iscrivere e certificare i senza fissa dimora che abbiano eletto il domicilio nel comune;

RITENUTO di provvedere in conformità alle suddette disposizioni impartite dall’ISTAT, organo di vigilanza ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 30/05/1989, n. 223 ed alle modifiche introdotte dalla legge 15/07/2009, n. 94;

CONSIDERATO che la presente deliberazione revoca la deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 10.06.2008;

VISTA la legge anagrafica 24/12/1954 n. 1228 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento anagrafico D.P.R. 3/5/1989 , n, 223;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,

VISTA la legge 15/07/2009, n. 94;

SI PROPONE

DI PRENDERE ATTO che la persona che non ha dimora abituale nel comune (senza fissa dimora) per avere l’iscrizione anagrafica deve eleggere un “domicilio reale “ mediante istanza/dichiarazione scritta, indirizzata all’ufficio di anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva esistenza del domicilio.

DI DETERMINARE che nella fattispecie di cui al punto 1) la certificazione anagrafica relativa deve riportare l’indicazione - via e numero civico - del domicilio reale dichiarato.

DI PRENDERE ATTO , altresì che la persona senza fissa dimora “impossibilitata” ad eleggere “domicilio reale” dovrà essere iscritta nella via convenzionale di cui al punto 4) se qui nata, altrimenti verrà segnalata, per competenza al comune di nascita.

DI PROVVEDERE all'istituzione di un'area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente da riportare nella seguente denominazione:
“Via dei senza fissa dimora”.

DI DARE ATTO che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senza tetto censiti quali residenti al censimento, sia i senza fissa dimora che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultano nati nel comune e le persone rientranti nei casi di cui al comma 5 dell'art. 2 della legge n. 1228/1954.

DI INCARICARE l'ufficio Anagrafe di questo Comune a fornire all'INA le informazioni relative alle posizioni di “senza fissa dimora”, così come previsto dal combinato di cui al D.M 6/07/2010 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 165, del 17/07/2010) e circolare Ministero dell'interno- D.C.S.D. – n. 22 in data 21.07.2010;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione revoca la precedente n. 153 del 10.06.2008 avente pari oggetto.

DI PROVVEDERE alla trasmissione della presente deliberazione per quanto di competenza alla prefettura – ufficio territoriale del Governo di Bergamo.

DI DARE ATTO che, su proposta del Responsabile del Servizio affari generali, il Responsabile del procedimento che ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi curerà tutti gli adempimenti conseguenti è la Responsabile dell'Ufficio servizi demografici Roberta Preda.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.

Terno d'Isola, 21.03.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Dr. Pierluigi Pasquini

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to **Avv. CORRADO CENTURELLI**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **DOTT.SSA MARIA G. FAZIO**

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Terno d'Isola, il 19.04.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **DOTT.SSA MARIA G. FAZIO**

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. – D. Lgs. 267/2000.

Terno d'Isola, il

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, il 19.04.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO